

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1256

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE, CARIGLIA e RIGHETTI

*Presentata il 21 aprile 1964*

Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425,  
relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spirito democratico, proprio della Repubblica italiana, ha indotto la Camera dei deputati ed il Senato ad approvare la legge 26 marzo 1958, n. 425, con la quale si è voluto dare al personale delle ferrovie dello Stato un nuovo ordinamento che informandosi ai principi sanciti dalla « Costituzione » regolasse il rapporto d'impiego su una base di equità e di garanzia sociale.

Un sì commendevole intendimento è stato nelle sue linee essenziali raggiunto. Tuttavia, man mano che si procedeva all'applicazione delle nuove norme, sono emerse delle situazioni particolari, invero imprevedibili, configuranti esplicite sperequazioni d'ordine giuridico.

Di ciò si era resa conto anche l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tant'è vero che l'onorevole Ministro ai trasporti, con il preciso scopo di sanare le imperfezioni sfuggite alla buona volontà del legislatore, aveva già predisposto, confortato dal consenso dei vari sindacati di categoria, uno schema di disegno di legge, noto come il « V provvedimento », apportante modifiche e aggiunte all'articolazione del nuovo « Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».

Purtroppo, le alterne vicende dei precedenti governi ne hanno ostacolato l'iter, mentre ora, per l'orientamento che si profila a rimettere nelle mani del Ministero per la

riforma della pubblica Amministrazione anche il materiale già oggetto di studio specifico, può darsi il caso che l'invocato atto riparatore tardando troppo a venire, perda buona parte della sua efficacia.

Per questo, onorevoli colleghi, abbiamo stralciato dallo schema di disegno di legge allora stilato dall'onorevole Ministro ai trasporti quegli articoli (soltanto 4 su 30), la cui portata morale e materiale ne impone una sollecita ratificazione, per farne oggetto della presente proposta di legge che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento.

In particolare, con lo stralcio dell'articolo 13 dello schema del disegno di legge suddetto — articolo che nella presente proposta di legge è contraddistinto dal n. 1 — ci si propone di rendere immediata ragione a quei funzionari dell'ex gruppo B, i quali — intrapresa allora una carriera che in base al soppresso regolamento dava loro titolo all'ammissione allo scrutinio per il passaggio nel gruppo del personale direttivo — si sono visti, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giuridico, ingiustamente revocare il già acquisito diritto a questo titolo.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge (corrispondente all'articolo 15 del ripetuto schema di disegno di legge), si tende a riconoscere il diritto all'inquadramento nelle qualifiche del gruppo superiore di quei dipendenti del soppresso gruppo C i quali, per ragioni puramente temporali e non es-

senziali, non poterono godere allora dei benefici di cui all'articolo 179 del nuovo ordinamento giuridico, pur avendone di fatto titolo poiché tuttora disimpegnano mansioni proprie del personale di concetto.

La proposta di cui al successivo articolo 3 (stralcio dell'articolo 16) trova il suo fondamento giuridico nel fatto che i destinatari disimpegnano mansioni le quali per loro natura sono da equiparare a quelle del personale

esecutivo degli uffici. Si tratta, in ultima analisi, di riconoscere per legge che la classificazione delle prestazioni elencate nei vari commi dell'articolo si trova in realtà ad un livello gerarchico superiore a quello in atto. Circa il penultimo capoverso dell'articolo, non ci si sofferma ad illustrarne il sano principio che l'ha ispirato, tanto è evidente l'equo fine che risalta dalla lezione del suo contesto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le norme di un'articolo 176 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono integrate dalle seguenti:

Il personale che nel quinquennio dal 1° maggio 1958 al 30 aprile 1963 abbia rivestito una delle qualifiche corrispondenti al grado sesto del soppresso regolamento del personale, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche superiori, prescindendo in tal caso dall'anzianità, è ammesso allo scrutinio per l'avanzamento per merito comparativo alla qualifica di ispettore di 1ª classe.

L'ammissione allo scrutinio di cui al precedente comma è subordinata al superamento dell'esame di idoneità, previsto dal soppresso regolamento del personale per i dipendenti dell'ex gruppo C, nei confronti dei dipendenti del gruppo esecutivo degli uffici, nonché dei coadiutori capi, dei coadiutori tecnici capi e dei dipendenti rivestiti di qualifiche superiori del gruppo di concetto con provenienza dall'ex gruppo C.

Le nomine alla qualifica di ispettore di 1ª classe sono conferite con la decorrenza 1° gennaio comprese nel quinquennio di cui ai precedenti commi in base a graduatorie uniche e annuali formulate da una commissione nominata con decreto del Ministro, composta da un direttore centrale per ogni servizio, presieduta da un vice direttore generale e con l'intervento a titolo consultivo di rappresentanti del personale, secondo le norme dell'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 2 settembre 1958, n. 1159. L'Istituto sperimentale è assimilato ai Servizi. Le nomine medesime sono conferite in

soprannumero nella misura annuale della diminuzione del soprannumero del personale direttivo nell'ambito del quinquennio di cui ai commi precedenti.

Le graduatorie annuali di cui al precedente comma sono formulate in base ai criteri del merito comparativo previsti per il personale direttivo della presente legge, integrati dalla valutazione del diploma di laurea, dell'espletamento di funzioni direttive, con riguardo alla loro qualità e durata, dal conseguimento della qualifica dell'ex grado 6°, mediante concorso interno e dell'idoneità conseguita nei concorsi pubblici per il gruppo direttivo presso le Amministrazioni statali. L'anzianità nelle qualifiche superiori a quelle dell'ex grado 6° va sommata, ai fini della valutazione, all'anzianità di quest'ultime.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato bandirà l'esame di idoneità previsto nei precedenti commi, dal quale sono esonerati i dipendenti, da mettere allo scrutinio, che l'avessero già superato in passato.

Gli effetti economici delle nomine di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 2.

Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso con le stesse modalità e decorrenza al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato e applicato tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio, può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore capo, coadiutore tecnico capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado 5° ferroviario o quello di cui al precedente articolo 1.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche 2 gennaio 1965.

Ferma rimanendo tale decorrenza di anzianità l'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a totale assorbimento di tutti gli aventi titolo.

ART. 3.

Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nella qualifica iniziale del gruppo esecutivo degli uffici in soprannumero e con la medesima decorrenza attribuita ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche medesime.

I provvedimenti di cui agli articoli 182 e 188 sono estesi, con le stesse modalità, alle stesse condizioni e con la stessa decorrenza, salvo per quanto concerne la qualità delle prestazioni indicate nei suddetti articoli, cui vengono assimilate quelle espletate presso gli impianti di appartenenza:

a) al personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) al personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del Servizio impianti elettrici;

c) ai magazzinieri delle zone dei magazzini compartimentali del Servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del Servizio impianti elettrici;

e) ai magazzinieri dei magazzini divisionali dei tronchi di maggiore importanza del Servizio lavori e costruzioni ed al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nei tronchi medesimi;

f) al personale utilizzato presso gli uffici organizzazione del lavoro delle officine, dei depositi locomotive e delle squadre rialzo del Servizio materiale e trazione, nelle registrazioni sui moduli TV. 369, 123, 124 di dati ricavati dai documenti d'officina, nella preparazione, compilazione e tenuta dei grafici e delle tabelle relative alla diagrammazione e andamento delle lavorazioni con esclusione dello studio, dell'impostazione e relativa distribuzione, nella compilazione e tenuta di moduli statistici vari relativi alla quantità e qualità della produzione resa dall'impianto da effettuarsi in base a preesistenti documenti

di officina o su direttiva dei dirigenti di banca, nella compilazione di prospetti vari relativi all'utilizzazione della manodopera.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato nel limite dei posti di pianta che saranno stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio d'amministrazione, mediante conversione dei posti delle qualifiche dell'esercizio previsti presso i suddetti impianti in posti di qualifiche del gruppo esecutivo degli uffici nei confronti del personale medesimo è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante.

I dipendenti che hanno compiuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni indicate dagli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958 n. 425 e in quelle indicate dai commi precedenti, sono ammessi a beneficiare degli stessi provvedimenti previsti dai citati articoli 182 e 188 e dai commi precedenti, con le stesse modalità, nei limiti dei posti disponibili e con decorrenza dalla suddetta data. Anche nei confronti dei dipendenti destinatari del presente comma è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante. Coloro che non trovassero collocamento nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici per difetto di posti disponibili saranno inquadrati nelle qualifiche stesse man mano che si determinano nuove disponibilità di posti, fino a completo assorbimento e con la medesima decorrenza di nomina sopra indicata, salvi gli effetti economici che decorreranno dalla data del provvedimento di nomina.

Ferme rimanendo le decorrenze di inquadramento previste dagli articoli 182 e 188 della citata legge e dal presente articolo, il personale che ha beneficiato dei provvedimenti di cui agli articoli medesimi è inquadrato con la qualifica di applicato od altra equiparata del gruppo esecutivo degli uffici anziché con quella di aiuto applicato od equiparata del medesimo gruppo purché anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844, fosse in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure alla stessa data risultasse utilizzato in mansioni dell'ex gruppo C o d'ordine almeno dal primo luglio 1950.

Gli effetti economici del provvedimento di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del provvedimento di nomina nel gruppo esecutivo degli uffici nel caso di assorbimento successivo alla predetta data.

ART. 4.

I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine i dirigenti dell'esercizio privi del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori e dei coadiutori tecnici.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a rettificare le posizioni dei destinatari del predetto articolo 197, anche in soprannumero, provvedendo altresì ad assorbire un maggior numero dei predetti destinatari corrispondente ai quantitativi di dipendenti per i quali si dispone la rettifica. L'assorbimento dei destinatari nelle qualifiche del gruppo ausiliario degli uffici viene effettuato, per la totalità dei destinatari stessi, anche in soprannumero. Sono, comunque, fatte salve le eventuali posizioni più favorevoli già acquisite dagli interessati.